

Responsabile Marcatura CE Attrezzatura Macchina industriale Fabbricante e Importatore

DEDO Risorse e Responsabilità della marcatura CE - Responsabile della
firma della Dichiarazione di conformità

A volte capita di sentirsi chiedere se DEDO RISORSE può “certificare” un prodotto - una macchina - una attrezzatura o se, in sua vece, esiste qualcun altro che lo può fare. Magari chiedendo di fare una perizia, come scorciatoia possibile, utilizzando una dichiarazione di rispondenza.

Ovviamente la risposta è che nessuno si può sostituire al fabbricante, o all'importatore se ne prende il ruolo.

Il nostro compito consiste nel guidare e assistere chi immette sul mercato il prodotto in questione, anche nei confronti dell'ente terzo notificato, con una procedura ormai consolidata e sperimentata, in quasi due decenni.

Per stabilire chi sia il responsabile per la marcatura CE di un prodotto bisogna seguire le considerazioni che gli organismi preposti della Commissione europea hanno sviluppato e precisato nel tempo:

- a cominciare dalla “Guida per l’attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull’approccio globale” già del 1999;

e seguendo poi

- sia i principi fondamentali esposti nella Direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti del 2001, nel regolamento 765/2008 e nella Decisione 768/2008,

Responsabile Marcatura CE Attrezzatura Macchina industriale Fabbricante e Importatore

- sia quanto esplicitamente definito nelle singole Direttive europee attinenti quel prodotto,

quindi distinguere accuratamente caso per caso.

Il fabbricante e l'importatore

Chi deve apporre la marcatura e conseguentemente assicurare la conformità del prodotto ai requisiti fondamentali applicabili è IL FABBRICANTE (o il suo mandatario). infatti egli, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. Come si legge all'Art. 30 del regolamento 765/2008: "La marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario".

Nel caso in cui il fabbricante non abbia sede nella Comunità è invece L'IMPORTATORE che si deve far carico di tutti gli obblighi. Poiché è necessario garantire che i prodotti provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato comunitario siano conformi a tutti i requisiti comunitari applicabili e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione in merito a tali prodotti.

È previsto pertanto che gli importatori si assicurino che i prodotti che immettono sul mercato siano conformi alle prescrizioni applicabili e che non immettano sul mercato prodotti che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano rischi.

Per lo stesso motivo è previsto che gli importatori si assicurino che siano

Responsabile Marcatura CE Attrezzatura Macchina industriale Fabbricante e Importatore

state effettuate le appropriate procedure di valutazione della conformità e che la marchiatura dei prodotti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione per controlli da parte delle autorità di vigilanza.

Ancora: in base alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, per “produttore” s’intende: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto.

Quindi: il responsabile per la marcatura CE va individuato di volta in volta, in funzione della specificità del prodotto, del mercato di destinazione, del ruolo di chi lo immette sul mercato, delle direttive europee attinenti.

Ma per sapere come fare in particolare bisogna chiedersi con quale percorso o procedura si può arrivare alla marcatura CE del prodotto. La Decisione 768/2008 suggerisce una serie di moduli (da A ad H) con l’intervento o meno di un ente terzo, detto Notified Body, accreditato e notificato per un compito di controllo.